



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 71

Oggetto: **Fondo per il potenziamento degli Asili Nido 2025 (Legge n. 234/2021 art. 1 c. 172). Atto di indirizzo riparto.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due** del mese di **settembre** alle ore **16:14**, nella sede comunale, convocata con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BORGHESI Matteo - Assessore	Sì
3. BETTONI Pierangelo - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Presiede il Sindaco Dott.ssa PEZZOTTI Paola la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BORTOLOTTI SONIA con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che la Giunta Comunale si riunisce in videoconferenza, come previsto dal regolamento "disciplina delle sedute in videoconferenza" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2022 e che l'identificazione dei partecipanti viene attestata ai sensi del medesimo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, che all'articolo 1, comma 380, lettera b), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo di Solidarietà Comunale;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 494, della citata legge n. 213 del 2023, il quale ha modificato l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rimodulando la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della menzionata legge n. 213 del 2023, il quale, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030;

VISTA, in particolare, la lettera b) del citato comma 496 la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- che l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo della stessa lettera b), dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, la quale, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido, indica gli obiettivi da raggiungere, al fine di garantire un livello minimo delle prestazioni (LEP), in termini di servizi per l'infanzia 3-36 mesi;

VISTO il Decreto del 24 Marzo 2025 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Ministro dell'Istruzione e del Merito con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e con Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, corredato della Nota metodologica, con l'allegato "Utenti e risorse aggiuntive", relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

VISTA la Nota metodologica del 16.12.2024, allegata al predetto Decreto Ministeriale, recante "*Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021*", con la quale sono state delineate le modalità con cui gli Enti locali possono potenziare il servizio di asilo nido, scegliendo all'interno di un determinato paniere di interventi ed in particolare:

ampliando la disponibilità del servizio:

- negli asili nido comunali gestiti dall'ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o esternalizzata;
- in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell'ente;
- ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;

trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:

- alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l'utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;
- all'ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l'utenza dell'Ambito territoriale di riferimento;
- agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;

altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:

- servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo.

DATO ATTO che:

- le risorse assegnate al Comune di Sulzano, giusto allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla Nota metodologica sopra richiamata, ammontano a complessivi € 23.004,60;

- in forza del dettato ministeriale, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2025 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi dell'infanzia;

- l'obiettivo di servizio assegnato al Comune di Sulzano per l'anno 2025 consta di utenti aggiuntivi in numero di 3, da riferirsi sia a posti in nidi e micronidi che in "sezioni primavera";

RITENUTO opportuno porre in essere le azioni necessarie per procedere alla programmazione dei servizi da avviare o incrementare, nel rispetto dei vincoli di destinazione dei singoli fondi nazionali, pena la restituzione delle risorse assegnate;

ATTESO che il Comune di Sulzano non è titolare di strutture per servizi 0-3 anni, mentre sul territorio comunale è presente l'Ente Morale <<Asilo Infantile "Caduti di Guerra">> - C.F. 80016390173/P.IVA 01795040177", che gestisce, oltre alla Scuola dell'Infanzia, il Micronido "Piccoli Passi" e la "Sezione Primavera", autorizzata al funzionamento, con l'offerta di n. 10 nuovi posti nella fascia d'età dai 24 ai 36 mesi, per cinque giorni alla settimana e per un numero minimo di cinque ore giornaliere;

VALUTATA l'opportunità di potenziare il servizio di asilo nido comunale in ottemperanza alle norme sopra riportate attraverso il convenzionamento con l'Ente Morale <<Asilo Infantile "Caduti di Guerra">> - "Sezione Primavera", che ha manifestato la volontà di accogliere tale soluzione;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
2. Di prendere atto del Decreto del 24 Marzo 2025 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Ministro dell'Istruzione e del Merito con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e con Il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, corredato della Nota metodologica, con l'allegato "Utenti e risorse aggiuntive", relativo al riparto tra i comuni del contributo di 300 milioni di euro, per l'anno 2025, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
3. Di dare atto che le risorse assegnate, per il potenziamento del servizio degli asili nido anno 2025, al Comune di Sulzano, in forza del suddetto Decreto Ministeriale, ammontano a complessivi € 23.004,60;
4. Di individuare tra le misure di potenziamento indicate nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni (CTFS) del 16.12.2024, lo strumento della Convenzione con l'Ente Morale <<Asilo Infantile "Caduti di Guerra">> - struttura "Sezione Primavera", per la riserva di n. 3 posti, al fine del raggiungimento degli Obiettivi di servizio 2025;
5. Di approvare l'allegato schema di Convenzione da stipularsi per l'anno educativo 2025-2026 con l'Ente Morale <<Asilo Infantile "Caduti di Guerra">> C.F. 80016390173/P.IVA 01795040177-;
6. Di dare atto che l'approvazione della suddetta Convenzione comporta l'onere per il Comune di un contributo di € 23.004,60 (pari alle risorse aggiuntive 2025 assegnate al Comune di Sulzano) da corrispondersi secondo le modalità previste dall'art. 5 della Convenzione stessa;
7. Di dare atto altresì che la predetta spesa trova adeguata copertura quanto ad € 23.004,60 al capitolo 3245-99 esercizio 2025 e introito alla risorsa cap. 149-99 del B.P.2025/2027 – Esercizio 2025;

8. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria l'adozione degli atti conseguenti;

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

DELIBERA

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Dott.ssa PEZZOTTI Paola

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott.ssa BORTOLOTTI SONIA